



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1682 DEL 15/12/2014

OGGETTO: Servizi ferroviari di interesse regionale e locale eserciti da Umbria Mobilità Esercizio S.r.l. per il periodo dal 01/03/2014 al 31/12/2019. Adozione dello schema di Negozio Ricognitivo per i servizi resi nell'anno 2014 e presa d'atto dello schema di Contratto di Servizio per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019.

| | | PRESENZE |
|------------------------|------------------------------|----------|
| Marini Catuscia | Presidente della Giunta | Presente |
| Casciari Carla | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Bracco Fabrizio Felice | Componente della Giunta | Presente |
| Cecchini Fernanda | Componente della Giunta | Presente |
| Paparelli Fabio | Componente della Giunta | Presente |
| Riommi Vincenzo | Componente della Giunta | Presente |
| Rometti Silvano | Componente della Giunta | Presente |
| Vinti Stefano | Componente della Giunta | Presente |

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 23/12/2014

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Silvano Rometti

Visti:

- il D.Lgs. 422/97 e s.m. e i. sono state conferite alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- la L.R. 37/98 "*Norme in materia di trasporto pubblico locale*" e s.m. e i.;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1, comma 301, (che ha sostituito l'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha istituito il "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale";

Dato atto che nel corso dell'anno 2013, la Regione ha dato corso agli adempimenti previsti dalla nuova normativa (L. 228/2012, comma 301) che prevedeva la riprogrammazione dei propri servizi anche attraverso la revisione dei contratti di servizio già stipulati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, compreso quello ferroviario;

Richiamata la deliberazione n. 1090 del 01/09/2014, con la quale la Giunta regionale ha stabilito di rivalutare il corrispettivo da riconoscere al gestore dei servizi ferroviari, a decorrere dal primo gennaio 2014;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di adottare lo schema di Negozio Ricognitivo tra Regione e Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., allegato al presente atto e parte integrante dello stesso (ALL. A), per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nel periodo dal 01/03/2014 al 31/12/2014, nel quale sono tra l'altro quantificati i corrispettivi da liquidare a saldo;
- 3) di prendere atto dello schema di Contratto di Servizio tra Regione e Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., allegato al presente atto e parte integrante dello stesso (ALL. B), per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., ai fini della condivisione dei contenuti dei relativi schemi negoziali, nonché, per quanto riguarda il contratto pluriennale, per il perfezionamento degli allegati tecnici previsti e, in merito al Negozio Ricognitivo 01/03/2014 – 31/12/2014, per la conseguente sottoscrizione dello stesso;

- 5) di prendere atto che, i contenuti del Contratto di Servizio per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019, con la Società Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., devono essere comunque partecipati agli utenti pendolari attraverso lo strumento della “Consulta Regionale per l’Utenza ed il Consumo”;
- 6) di rinviare a successivi atti l’approvazione del testo definitivo del succitato Contratto di Servizio, e dei suoi allegati, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019, integrato sulla base di quanto emergerà dal confronto con “Umbria Mobilità Esercizio S.r.l.” e la conseguente fase di partecipazione agli utenti nell’ambito della “Consulta Regionale per l’Utenza ed il Consumo”;
- 7) di stabilire che nel periodo 01/03/2014 – 31/12/2019, a fronte di spese in c/investimenti per interventi di manutenzione straordinaria atti ad allungare la vita utile del materiale rotabile al fine di razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale nonché migliorare sicurezza, comfort e decoro, si riconoscono, fino alla concorrenza dell’importo di € 1.150.000,00, le effettive spese sostenute (quota imponibile) e rendicontate, mediante presentazione di regolari fatture ed idonea documentazione contabile, previa verifica, da parte della Regione, in merito all’ammissibilità al finanziamento degli interventi eseguiti;
- 8) di incaricare il Dirigente del Servizio Trasporti a sottoscrivere il Negozio Ricognitivo, nonché di procedere ai conseguenti adempimenti derivanti da quanto deliberato con il presente atto;
- 9) di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 10) di pubblicare il presente atto ed allegato nel sito istituzionale, in forma sintetica, in modo da rendere trasparente l’azione amministrativa..

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- **OMISSIS** -

CONTRATTO DI SERVIZIO

(NEGOZIO RICOGNITIVO)

***PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE A
UMBRIA MOBILITA' ESERCIZIO S.r.l.***

TRA

REGIONE UMBRIA

E

UMBRIA MOBILITA' ESERCIZIO S.r.l.

PERIODO 01/03/2014 – 31/12/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di in
..... con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso,

tra

la REGIONE dell'UMBRIA, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Perugia, via Mario Angeloni n. 61, codice fiscale n. 80000130544, rappresentata da: nato a il, che interviene ed agisce in qualità di, ed autorizzato alla sottoscrizione dalla Giunta Regionale con atto n., del, di seguito denominata "REGIONE"

e

la Società Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., con sede legale in Perugia, Strada Santa Lucia 4 – codice fiscale e partita IVA n. 03331820542, rappresentata da: Franco Ettore Viola, nato a Genova il 25/10/1960, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del..... di seguito denominata "U.M.E. S.r.l."

Premesso che:

1. Il presente negozio ricognitivo riconosce l'esistenza di una precedente obbligazione consistente nella erogazione di un servizio pubblico di trasporto ferroviario di persone, a fronte di un corrispettivo stabilito, esercito dalla Società U.M.E. S.r.l. costituita a seguito di cessione del ramo d'azienda dell'esercizio dei servizi di trasporto ferroviari da parte della Società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., e ad essa subentrata, a decorrere dal 1° marzo 2014, nella gestione dei servizi ferroviari regionali;
2. U.M.E. S.r.l., per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone ed è in possesso di licenza n. 14 del 23/07/2001 rilasciata con DM 73-T per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario e del certificato di sicurezza n. 68/2005;
3. Il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è definito dai seguenti provvedimenti legislativi:
 - a) Direttiva 91/440/CEE "relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

- b) Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.e.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59;
 - c) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto;
 - d) Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - e) Decreto Legislativo n. 70 del 17 aprile 2014 recante “disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - f) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che all’art. 1, comma 301, (che ha sostituito l’art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha istituito il “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”.
4. Le fonti di finanziamento necessarie all’erogazione del corrispettivo dovuto dalla REGIONE a U.M.E. S.r.l. sono ricomprese nel Fondo Nazionale Trasporti di cui alla citata Legge n. 228/2012 e l’erogazione delle stesse avverrà con le modalità previste dalla stessa norma e subordinatamente al rispetto degli indicatori di efficienza stabiliti con il DPCM del 11 marzo 2013, pubblicato in G.U.R.I. n. 148 del 26/06/2013;
5. I criteri stabiliti nella Legge 228/2012 per la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale incentivano le Regioni e gli Enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante:
- a. il miglioramento dell’offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;
 - b. l’incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
 - c. la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;
 - d. la definizione di appropriati livelli occupazionali;
 - e. la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica;

6. Il contesto normativo del settore trasporti, così complesso ed in continua evoluzione, ha indotto la Giunta regionale a stabilire, con D.G.R. n. 1425/2013, una rivalutazione delle condizioni economiche e contrattuali, nel corso del 2014, con il gestore dei servizi ferroviari regionali;
7. Le attività di valutazione dei costi e dei ricavi connessi all'esercizio dei servizi ferroviari, offerti da Umbria TPL e Mobilità S.p.A fino al 28/02/2014 e successivamente da U.M.E. S.r.l. dal 1° marzo del corrente anno, non hanno reso possibile, fino ad oggi, la sottoscrizione di un accordo contrattuale con la Società U.M.E. S.r.l.;
8. Con deliberazione del 01/09/2014, n. 1090, la Giunta regionale ha stabilito di rivalutare il corrispettivo da riconoscere al gestore dei servizi ferroviari regionali a decorrere dal primo gennaio 2014, di ulteriori euro duemilioni annui IVA compresa, in relazione alle basse frequentazioni, stabilendo altresì, nelle more del perfezionamento degli atti e adempimenti previsti dalle normative europee, nazionali e regionale, la prosecuzione del servizio per gli anni successivi;
9. la Società U.M.E. S.r.l. ha comunque garantito, a decorrere dal 1° marzo 2014, il servizio di trasporto ferroviario basato su un programma di esercizio opportunamente rimodulato rispetto all'offerta storica e in linea con quanto previsto dalla succitata L. n. 228/2012;
10. La Regione Umbria, dal 01/03/2014 ad oggi, ha disposto la liquidazione a U.M.E. S.r.l. delle rate maturate del corrispettivo storico, al netto della quota parte corrispondente ai 10/12esimi dei due milioni annui previsti dalla D.G.R. n. 1090/2014.

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. _____, del __/__/2014 “*Servizi ferroviari di interesse regionale e locale eserciti da Umbria Mobilità Esercizio S.r.l. per il periodo dal 01/03/2014 al 31/12/2019. Adozione dello schema di Negozio Ricognitivo per i servizi resi nell'anno 2014 e presa d'atto dello schema di Contratto di Servizio per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019*”.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Negozio Ricognitivo;
2. Le parti riconoscono con il presente atto ricognitivo che, a decorrere dal 01/03/2014, U.M.E. S.r.l. ha svolto regolarmente i servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonché l'effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo, per un totale di 1.065.751 treni*km;
3. Il corrispettivo stabilito per i servizi regionali svolti a decorre dal 1° marzo 2014 sino al 31/12/2014, al netto dei ricavi da tariffa, è pari a euro 5.846.701,82 più I.V.A. e risulta dalla somma dei dieci dodicesimi (10/12) del corrispettivo annuale storico e dei dieci dodicesimi (10/12) dell'importo della rivalutazione stabilito con D.G.R. n. 1090/2014, a fronte dei dieci mesi effettivi di esercizio resi nell'anno 2014. Tale importo complessivo è stato erogato per € 3.898.395,27 più I.V.A. dietro presentazione di regolari fatture con gli atti di seguito indicati:

| Fattura della Società Umbria Mobilità | Atto regionale di liquidazione |
|---------------------------------------|---|
| FER000001 del 31/03/2014 | Determinazione dirigenziale n. 3116 del 22/04/2014 |
| FER000005 del 30/04/2014 | Determinazione dirigenziale n. 4352 del 30/05/2014 |
| FER000009 del 31/05/2014 | Determinazione dirigenziale n. 4755 del 13/06/2014 |
| FER000021 del 30/06/2014 | Determinazione dirigenziale n. 6069 del 28/07/2014 |
| FER000026 del 31/07/2014 | Determinazione dirigenziale n. 6450 del 07/08/2014 |
| FER000032 del 31/08/2014 | Determinazione dirigenziale n. 7178 del 09/09/2014 |
| FER000037 del 30/09/2014 | Determinazione dirigenziale n. 8187 del 09/10/2014 |
| FER000043 del 31/10/2014 | Determinazione dirigenziale n. 9668 del 24/11/2014 |
| FER000048 del 30/11/2014 | Determinazione dirigenziale n. 10161 del 09.12.2014 |

La restante quota di € 1.948.306,55 + IVA sarà corrisposta alla società U.M.E. Srl con le seguenti modalità:

- € 1.363.636,37 + IVA quale importo della rivalutazione del corrispettivo storico, per i mesi da marzo a novembre, da liquidare entro il 31/12/2014 dietro presentazione di regolare fattura;

- € 584.670,18 oltre IVA (€ 433.155,03 rata corrispettivo storico + € 151.515,15 - rivalutazione mensile) relativi alla mensilità di dicembre, a saldo dell'esercizio 2014 dietro presentazione di regolari fatture e previa rendicontazione consuntiva dei servizi dei trasporti ferroviari resi fino al 31/12/2014;
4. A fronte di spese in c/investimenti per interventi di manutenzione straordinaria atti ad allungare la vita utile del materiale rotabile al fine di razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale nonché migliorare sicurezza, comfort e decoro, si riconoscono le effettive spese sostenute (quota imponibile) e rendicontate, mediante presentazione di regolari fatture ed idonea documentazione contabile, previa verifica, da parte della Regione, in merito all'ammissibilità al finanziamento degli interventi eseguiti.
 5. Le Parti riconoscono che sui predetti importi già liquidati e su quelli ancora da liquidare non possono essere operate ulteriori detrazioni o rivalutazioni di alcun genere per qualsivoglia titolo ivi compreso penali o altra forma di indennizzo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Umbria Mobilità Esercizio S.r.l.

Regione Umbria

CONTRATTO DI SERVIZIO

***PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE A
UMBRIA MOBILITA' ESERCIZIO S.r.l.***

TRA

REGIONE UMBRIA

E

UMBRIA MOBILITA ESERCIZIO S.R.L

ANNI 2015-2019

L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di in
..... con la presente scrittura privata

tra

la REGIONE dell'UMBRIA, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Perugia, via Mario Angeloni n. 61, codice fiscale n. 80000130544, rappresentata da: nato a il, che interviene ed agisce in qualità di, ed autorizzato alla sottoscrizione dalla Giunta Regionale con atto n., del, di seguito denominata "REGIONE"

e

la Società Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., con sede legale in Perugia, Strada Santa Lucia 4 – codice fiscale e partita IVA n. 03331820542, in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Franco Ettore Viola, nato a Genova il 25/10/1960, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del.....

di seguito denominata "Umbria Mobilità Esercizio"

- in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. ___ in data __/__/___ ed al verbale in data del Consiglio di Amministrazione della Società "Umbria Mobilità", che hanno autorizzato la stipula del presente Contratto;
- vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa in data dall'Amministratore Delegato sopra identificato della Società "....." e accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante ed allegata al presente Contratto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la predetta è in regola con le disposizioni dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili");
- visti il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) emesso in data

PREMESSO CHE:

1. Umbria Mobilità Esercizio, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone ed è in possesso di licenza n. 14 del 23/07/2001 rilasciata con DM 73-T per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario e del certificato di sicurezza n. 68/2005.
2. Il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti legislativi:
 - a) Direttiva 91/440/CEE "relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";
 - b) Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.e.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59;
 - c) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede l'obbligo per l'Autorità regolatrice e concessionaria del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;
 - d) Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - e) Decreto Legislativo n. 70 del 17 aprile 2014 recante "disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - f) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all'articolo 2, comma 461, fissa le disposizioni che l'Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
 - g) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che all'art. 1, comma 301, (che ha sostituito l'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135) ha istituito il “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”.

3. Le fonti di finanziamento necessarie all'erogazione del corrispettivo dovuto dalla REGIONE a Umbria Mobilità sono ricomprese nel Fondo Nazionale Trasporti di cui alla citata Legge n. 228/2012 e l'erogazione delle stesse avverrà con le modalità previste dalla stessa norma e subordinatamente al rispetto degli indicatori di efficienza stabiliti con il DPCM del 11 marzo 2013, pubblicato in G.U.R.I. n. 148 del 26/06/2013.
4. I criteri stabiliti nella Legge 228/2012 per la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale incentivano le Regioni e gli Enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante:
 - a. il miglioramento dell'offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;
 - b. l'incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
 - c. la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;
 - d. la definizione di appropriati livelli occupazionali;
 - e. la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.
5. Con deliberazione del 01/09/2014, n. 1090, la Giunta regionale ha stabilito di rivalutare il corrispettivo da riconoscere al gestore dei servizi ferroviari regionali, a decorrere dal primo gennaio 2014, di ulteriori euro duemilioni annui IVA compresa, in relazione alle specificità del servizio e alle basse frequentazioni, stabilendo altresì, nelle more del perfezionamento degli atti e adempimenti previsti dalle normative europee, nazionali e regionale, la prosecuzione del servizio;
6. Il presente Contratto di Servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra REGIONE e Umbria Mobilità Esercizio, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.
7. Le Parti, per il caso in cui i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, a causa di riduzioni o di mancati adeguamenti, non possano essere sufficienti ad assicurare a Umbria Mobilità Esercizio il pagamento del corrispettivo, intendono prevedere un meccanismo contrattuale predefinito che consenta a

Umbria Mobilità Esercizio medesima di rimodulare prontamente la tipologia e/o il perimetro dei servizi oggetto del contratto e mantenere l'equilibrio economico finanziario dello stesso.

8. Le parti riconoscono l'esigenza di un adeguamento e di uno sviluppo continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità utilizzando lo strumento della modifica condivisa, alle scadenze annuali programmate, degli orari, con l'ausilio delle valutazioni dell'efficienza ed efficacia del servizio, effettuate attraverso i dati di seguito riportati, che Umbria Mobilità Esercizio si impegna a fornire:
 - la rilevazione dei carichi sui singoli treni attraverso un'indagine periodica che rilevi saliti, discesi e presenti a bordo per ciascuna delle linee e delle stazioni comprese nel programma di esercizio approvato;
 - la valutazione di costi e ricavi con riferimento al servizio e all'unica direttrice.
9. Le parti, ai fini dell'operatività del sistema di monitoraggio e nello spirito dei principi della riforma, riconoscono l'opportunità di perfezionare nel presente Contratto il sistema di penalità per incentivare Umbria Mobilità Esercizio al miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell'utenza.
10. Umbria Mobilità Esercizio si obbliga alla applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro Autoferrotranvieri e della normativa sulla sicurezza, salute e igiene dei lavoratori nel luogo di lavoro.
11. Umbria Mobilità Esercizio, consapevole della disposizione di cui all'art. 19, comma 3, lett. g) del D.Lgs. 422/1997, pone in essere tutte le garanzie previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, relativi all'Azienda di Trasporto.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse ed Allegati)

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito chiamato per brevità "Contratto".

Gli elaborati costituenti gli Allegati, previa verifica e sottoscrizione delle parti contraenti, vengono allegati al presente Contratto, rispettivamente, sotto le seguenti lettere e numeri:

Art. 2

(Struttura del Contratto)

Il Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 (Premesse ed Allegati)

Art. 2 (Struttura del Contratto)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata)

Art. 5 (Termini e Modalità di esecuzione)

Art. 6 (Corrispettivi)

Art. 7 (Coordinamento dei servizi)

Art. 8 (Variazioni concordate dei servizi)

Art. 9 (Variazioni non concordate – Interruzione e soppressione dei servizi)

Art. 10 (Penali e detrazioni di corrispettivo)

Art. 11 (Investimenti)

Art. 12 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 13 (Tariffe)

Art. 13 bis (Integrazione Tariffaria)

Art. 14 (Qualità dei servizi)

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO

Art. 15 (Parametri di monitoraggio)

Art. 16 (Dati di esercizio)

Art. 17 (Parametri di monitoraggio ed economico gestionali)

Art. 18 (Vigilanza e sistema delle penalità)

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19 Controversie tra le parti)

Art. 20 (Clausola fiscale)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3

(Oggetto)

1. La REGIONE affida a Umbria Mobilità Esercizio, che accetta, l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonché l'effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti negli Allegati del presente Contratto e secondo gli standard qualitativi minimi ivi fissati.
2. La REGIONE corrisponde a Umbria Mobilità Esercizio – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente capoverso – il corrispettivo complessivo annuo, di cui al successivo art. 6, calcolato sull'attuale organizzazione dei servizi di cui all'art. 6 e per complessivi..... KM. e quindi corrispondenti ad euro _____km*treno.

Art. 4

(Durata)

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.
2. Entro il 1° gennaio 2017 dovranno essere valutate ed intraprese idonee iniziative atte a verificare la possibilità di avviare, a decorrere da tale data, la gestione unitaria dell'insieme dei servizi ferroviari di interesse regionale eserciti sulla rete nazionale e regionale, così come indicato dalla Giunta regionale al punto 3) della deliberazione del

01/09/2014, n. 1090, al fine di facilitare l'integrazione tra tutte le modalità di trasporto pubblico sul territorio della Regione Umbria.

3. Umbria Mobilità Esercizio s'impegna - su formale richiesta della REGIONE, da presentarsi almeno 12 mesi prima rispetto alla scadenza contrattuale e previo accordo delle Parti sulla ridefinizione delle condizioni tecniche ed economiche - a continuare a svolgere i servizi oggetto del presente contratto, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del rinnovo del contratto stesso o del completamento delle procedure per l'affidamento ad evidenza pubblica del servizio, non oltre i 12 mesi successivi al termine di durata del Contratto.

Art. 5

(Termini e modalità di esecuzione)

1. Umbria Mobilità Esercizio svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente articolo 3 secondo il programma di esercizio annuale in vigore dal 13 dicembre 2013 di cui all'Allegato __, valido, quest'ultimo, anche per l'anno successivo e fino alla scadenza del Contratto (salvo modifiche concordate fra le Parti secondo le modalità previste negli articoli successivi) nel rispetto degli standard qualitativi definiti nell'Allegato __.
2. Il Programma d'esercizio di cui al precedente comma 1 è approvato dalla REGIONE e strutturato secondo la seguente ripartizione:
 - a) codice identificativo del treno;
 - b) le stazioni di partenza e di arrivo del treno, e la tratta di competenza;
 - c) numero delle fermate intermedie;
 - d) gli orari di partenza e di arrivo;
 - e) il tempo di percorrenza;
 - f) la periodicità e i giorni di effettuazione;
 - g) il tipo di materiale rotabile utilizzato;
 - h) la composizione del treno ed i posti a sedere offerti;

Il Programma di Esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati preventivamente tra le Parti in fase di consolidamento dell'Orario complessivo ed in

relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione, nell'interesse dell'utente.

3. Umbria Mobilità Esercizio effettuerà il servizio sostitutivo con modalità automobilistica nei seguenti casi:
 - servizi automobilistici di corse ferroviarie soppresse, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 9;
 - in altri casi da concordare preventivamente tra le Parti.
4. Umbria Mobilità Esercizio ha facoltà di sostituire i servizi ferroviari con servizi automobilistici qualora i fondi regionali dovessero non risultare sufficienti a liquidare il corrispettivo di cui al successivo articolo 6, fatto salvo il rispetto degli standard qualitativi minimi previsti all'art. 19 del D.Lgs 422/1997 e s.m.e.i.
5. Per i suddetti servizi sostitutivi, la Regione riconoscerà ad Umbria Mobilità Esercizio l'importo di € 2,62 Km/autobus, aggiornato annualmente al tasso d'inflazione progressivamente fissato dal Governo nel DEPF.
6. Le variazioni al programma di esercizio, ad ogni cambio dell'orario, sarà concordato con la REGIONE entro 180 giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'orario stesso e comunque in tempo utile affinché la Regione possa dare attuazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 37/1998 e s.m. e i..
7. Umbria Mobilità Esercizio è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal Programma di Esercizio curando e garantendo:
 - a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
 - b) le condizioni di sicurezza.
8. Umbria Mobilità Esercizio, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori, fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della REGIONE e fermo restando l'osservanza delle disposizioni normative riguardanti i subappalti e la tutela sul lavoro.

Art. 6

(Corrispettivi)

1. A fronte degli obblighi e delle prestazioni di cui al presente contratto, la REGIONE riconosce ad Umbria Mobilità Esercizio un corrispettivo annuale pari ad € 7.016.000 oltre IVA, al lordo delle tracce. Tale importo assicura la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e proventi diversi.
2. Per gli anni successivi il corrispettivo annuo è aggiornato al tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nel DPEF. Umbria Mobilità Esercizio s' impegna a compensare i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento all'inflazione dei prezzi mantenendo sostanzialmente invariati i volumi di produzione e ricorrendo alla razionalizzazione dell'offerta commerciale mediante una diversa articolazione dei servizi ferroviari e della loro periodicità previa preliminare condivisione con la Regione.
3. L'importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie vigenti all'atto di sottoscrizione del presente Contratto; detto importo tiene, altresì, conto del progressivo incremento del rapporto fra ricavi e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura derivanti dall'efficientamento della gestione dei servizi.
4. Il corrispettivo viene erogato in dodici rate mensili posticipate, da corrispondersi entro il 30° giorno dalla data di acquisizione al protocollo regionale della fattura, fatta eccezione per la dodicesima rata (finale) che, con la stessa tempistica, sarà erogata nella misura del 50 % . Il restante 50% è liquidato entro 90 giorni dalla data di ricevimento, da parte del gestore, del consuntivo annuale dei dati certificati del monitoraggio, necessari per il calcolo delle penali e delle variazioni quantitative del servizio, che saranno compensati nell'ambito della liquidazione stessa, previa emissione della relativa nota di credito.
5. Umbria Mobilità Esercizio deve intestare le fatture di cui al presente articolo a: Regione Umbria - Servizio Trasporti - Via Mario Angeloni n. 61, 06100 Perugia – partita IVA 80000130544. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie in base alle quali effettuare l'accredito del pagamento.

6. In caso di ritardato pagamento degli importi di cui comma 5 la REGIONE è tenuta a corrispondere a Umbria Mobilità Esercizio gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali.
7. I corrispettivi previsti dal presente contratto saranno oggetto di ricontrattazione fra le Parti qualora:
 - intervengano disposizioni regionali che comportino una diminuzione dell'importo delle sanzioni da applicare alla clientela per la fattispecie della mancanza di valido titolo di viaggio, ovvero introducano una nuova disciplina che renda comunque più oneroso o difficoltoso il controllo ed il contrasto dei fenomeni dell'evasione e dell'elusione tariffaria;
 - la REGIONE, in corso di efficacia del rapporto contrattuale, debba procedere, in applicazione di inderogabili norme legislative, all'assegnazione mediante procedura concorsuale di servizi di trasporto ferroviario compresi nell'ambito di applicazione del presente contratto che corrispondano ad una quota percentuale superiore al 20 per cento di quelli previsti all'art. 3, ai prezzi di cui ai precedenti commi, e Umbria Mobilità Esercizio acconsenta alla prosecuzione del contratto;
 - non siano perseguiti gli obiettivi fissati dal DPCM 11/03/2013, migliorandoli, in base alla tempistica e ai risultati attesi stabiliti all'art. 3 dello stesso DPCM, ai fini del riparto della quota del 10% del Fondo Trasporti.

Art. 7

(Coordinamento dei servizi)

1. Umbria Mobilità Esercizio, nell'organizzazione dei servizi, si coordina con gli altri servizi ferroviari, gestiti da Trenitalia S.p.A. al fine di ampliare l'offerta complessiva dei servizi ferroviari, su gomma, lacuali e con altre modalità "non tradizionali", di cui all'art. 2bis della L.R. 37/98 e ss.mm. e ii.;
2. la Regione si impegna a favorire il coordinamento tra i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale regionali.

Art. 8

(Variazione concordate dei servizi)

1. Le Parti possono modificare le percorrenze chilometriche del servizio in aumento o in diminuzione entro lo 0,40% dei chilometri programmati nell'Allegato 1, senza variazione di corrispettivo complessivo di cui all'articolo 6.
2. Umbria Mobilità Esercizio, previa motivata comunicazione scritta alla REGIONE, procederà a modifiche concordate del servizio, in caso di lavori programmati di migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria disposte dal Gestore dell'Infrastruttura Regionale, nonché da RFI.
3. Umbria Mobilità Esercizio si impegna ad informare adeguatamente gli utenti con affissioni presso le stazioni e a bordo dei treni almeno 48 ore prima dell'evento.

Art. 9

(Variazioni non concordate - Interruzione e soppressioni dei servizi)

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta da Umbria Mobilità Esercizio per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, nonché per cause di sospensione del servizio disposte dalle Autorità, per l' indisponibilità dell'infrastruttura ferroviaria nonché per la chiusura temporanea di tratte di linea per lavori di manutenzione straordinaria. Questi eventi non comportano riduzioni del corrispettivo e Umbria Mobilità Esercizio dovrà ripristinare la circolazione al più presto, ancorché in forma sostitutiva, assicurando un'adeguata informazione alla clientela e fermo restando che la sostituzione con autobus non è dovuta, qualora si tratti di treni seguiti da altro treno nei successivi 60 minuti.
2. Umbria Mobilità Esercizio garantisce, in caso di sciopero nazionale, l'erogazione dei servizi nelle fasce garantite (riportate in Allegato __) individuati con accordo fra Umbria Mobilità Esercizio e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, secondo quanto disposto dalla legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche e integrazioni.

3. In caso di soppressioni dei servizi diverse da quelle previste al comma 1 si operano le detrazioni con le modalità previste dal presente contratto, fatti salvi i servizi sostituiti con autobus.
4. Le parti concordano, fermo restando quanto disposto all'art. 8, che in presenza di limitazioni nella circolazione e/o condizionamenti sull'infrastruttura ferroviaria non conseguenti a disposizioni impartite dai gestori dell'infrastruttura (stazioni comuni RFI, rallentamenti in linea, impianti non funzionanti, disconnessione degli impianti . . .) che riducono le prestazioni e le performance dei treni, non si applicano penali e riduzioni del corrispettivo.

Art. 10

(Penali e detrazioni di corrispettivo)

1. In tutte le ipotesi previste nel presente contratto, le parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità previste, non potrà superare il 2 % annuale del valore del corrispettivo del servizio ferroviario, fermo restando il mantenimento delle detrazioni per le interruzioni e/o soppressioni del servizio.
2. Non potranno essere conteggiati ai fini dell'applicazione del sistema delle penalità, i fatti per i quali siano state disposte detrazioni di corrispettivo.
3. La REGIONE e Umbria Mobilità Esercizio si danno reciprocamente atto che la disciplina, gli standard di qualità, i parametri quantitativi e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Contratto sono definiti tenendo conto della natura pubblica del servizio stesso. In particolare, il sistema delle penalità e delle detrazioni di corrispettivo è definito a tutela dell'utenza regionale e con lo scopo di assicurare alla medesima il pieno ristoro di eventuali disagi e danni.

Art. 11

(Investimenti)

1. Umbria Mobilità Esercizio, previo accordo con la REGIONE, si impegna a rinnovare, potenziare e/o effettuare interventi di ristrutturazione (revamping), mettendo una risorsa adeguata non inferiore al 5% degli importi rendicontati ed ammessi dalla Regione.

2. A fronte di spese in c/investimenti per interventi di manutenzione straordinaria atti ad allungare la vita utile del materiale rotabile al fine di razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale nonché migliorare sicurezza, comfort e decoro, si riconoscono le effettive spese sostenute (quota imponibile) e rendicontate, mediante presentazione di regolari fatture ed idonea documentazione contabile, previa verifica, da parte della Regione, in merito all'ammissibilità al finanziamento degli interventi eseguiti.

Art. 12

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “ Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato” composto da:
 - a. due rappresentanti di Umbria Mobilità Esercizio;
 - b. due rappresentanti della REGIONE.
2. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della REGIONE, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di Umbria Mobilità Esercizio.
3. Il Comitato ha prevalentemente funzioni di assistenza alle parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali.
4. La REGIONE e Umbria Mobilità Esercizio prendono atto delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, e stabiliscono di procedere alla loro osservanza in appositi tavoli indicati dalla REGIONE.
5. Umbria Mobilità Esercizio, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, lett. f), della Legge 244/2007, si impegna a finanziare, fino alla misura annuale di € 1.000, le attività di cui alle lettere b), c) e d) della suddetta Legge.

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 13

(Tariffe)

1. Umbria Mobilità Esercizio, per i servizi ferroviari offerti, adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto, descritto nell'Allegato ___.

Per tutti i viaggi aventi origine e destinazione nell'ambito della REGIONE, Umbria Mobilità Esercizio si impegna ad accettare, su tutti i propri mezzi, le persone in possesso di titoli di viaggio integrati emessi dai gestori dei servizi pubblici di linea, in presenza di specifici accordi, nell'ambito di validità di ciascun accordo, fermo restando la sanzionabilità di violazioni alle norme ed ai limiti di validità territoriali del titolo integrato.

La REGIONE si impegna ad adeguare per gli anni successivi al 2015 le tariffe almeno al tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nel DPEF.

2. Le parti convengono che è ammessa la bigliettazione a bordo treno, con maggiorazioni rispetto alle tariffe ordinarie limitatamente alle stazioni in cui non siano disponibili biglietterie o negli orari di chiusura delle stesse. La mancata richiesta da parte del passeggero, all'atto della salita sul mezzo, dell'emissione del titolo di viaggio comporterà l'applicazione di sanzioni secondo la normativa vigente

Art. 13bis

(Integrazione Tariffaria)

1. La Regione si impegna di attivare un gruppo di lavoro, al quale partecipa anche Umbria Mobilità Esercizio, per definire un progetto preliminare di integrazione tariffaria, su base regionale, che coinvolga le aziende e le istituzioni individuate dalla medesima Regione. Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/12/2015.

Art. 14

(Qualità dei servizi)

1. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti negli Allegati __ e __ è effettuata attraverso il monitoraggio della qualità.
2. Umbria Mobilità Esercizio elabora la Carta della qualità dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto (Allegato __). Le Parti prendono atto della Bozza della Carta della qualità dei Servizi 2015 allegata al presente Contratto (Allegato __). Umbria Mobilità Esercizio si impegna a trasmettere alla REGIONE, entro il 30 gennaio di ogni anno, la Carta della qualità dei Servizi, che sarà oggetto di esame ed analisi preliminare con i soggetti interessati, nonché a pubblicarla nei successivi 30 giorni sul proprio sito internet, anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 461, lett. a), della Legge 244/2007 e previo assolvimento delle disposizioni di cui alle successive lettere b), c).

SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 15

(Parametri di monitoraggio)

Umbria Mobilità Esercizio si obbliga a fornire, su supporto informatico e/o cartaceo, un dettagliato elaborato concernente un'analisi relativa al numero di viaggiatori saliti e discesi per ogni fermata e per ogni treno, almeno tre volte l'anno entro trenta giorni successivi rispettivamente ai mesi di marzo, luglio e novembre. La non ottemperanza a tale disposizione comporta la riduzione del corrispettivo, per ogni inadempienza, di € 2.000

Art. 16

(Dati di esercizio)

Umbria Mobilità Esercizio si impegna a presentare annualmente alla REGIONE i dati di esercizio complessivi di cui all'Allegato __.

Art. 17

(Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali)

Umbria Mobilità Esercizio si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale del servizio, anche su supporto informatico,

riportati nell'Allegato __. La REGIONE utilizzerà tali dati per l'elaborazione del proprio "Conto Economico Consuntivo".

Art. 18

(Vigilanza e sistema delle penalità)

1. Umbria Mobilità Esercizio fornisce, con cadenza mensile, le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità di cui all'Allegato __.
2. La REGIONE valuta le risultanze delle rilevazioni di cui al comma 1 e può effettuare, con libero accesso ai treni di coloro che dalla medesima sono incaricati, rilevazioni sulla rete secondo la metodologia concordata di cui agli Allegati __ e __ per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente stabiliti negli allegati medesimi.
4. Il mancato rispetto degli obblighi definiti nel presente contratto, comporta l'applicazione delle penalità previste all'Allegato __.
5. La REGIONE provvede annualmente a trattenere l'importo complessivo delle penali di cui sopra dalla rata di saldo del corrispettivo di cui al precedente articolo __.

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19

(Controversie tra le parti)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Perugia. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 20

(Clausola fiscale)

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

Art.21

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010.

I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di comunicazione da parte di Umbria Mobilità Esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni fattura emessa dovrà essere riportato il CIG che verrà comunicato dalla Regione.

Costituisce causa specifica di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modiche e integrazioni.

Il presente atto è redatto in tre esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, _____

Per la REGIONE UMBRIA

Per Umbria Mobilità Esercizio S.r.l.

Elenco allegati

- Allegato _:
- Allegato _:
- Allegato _: